



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mirco Lombardi	Presidente
- Dott. Dario Colasanti	Giudice
- Dott. Edmondo Tota	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla **TINTORIA DI CREMELLA S.P.A.** (C.F. e P. IVA: 00711690131), con sede legale in Cremella (LC), via Cadorna n. 23, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, assistita dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo;

premess

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della domanda concordataria con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi, e che la domanda, la proposta e il piano sono stati depositati il 12.12.2023;
- che con decreto del 12.1.2024 il Giudice relatore ha invitato la ricorrente ad apportare alcune integrazioni al piano e alla proposta;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione come prescritto dal Giudice relatore, depositando una proposta modificata in data 26.1.2024;
- che il Commissario giudiziale dott.ssa Katia Selva ha depositato parere favorevole all'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato in data 2.2.2024;

rilevato

- che il piano concordatario, di tipo liquidatorio, prevede la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della Società, nonché mediante l'apporto di risorse esterne pari al 10% dell'attivo disponibile, condizionato all'omologa, ad opera delle Amministratrici Sig.re Maria Giulia Fumagalli e Nicoletta Fumagalli e la rinuncia da parte delle Amministratrici, sempre condizionatamente all'omologa, ai crediti vantati nei confronti della ricorrente per spese sostenute nell'interesse della medesima ricorrente nel corso del 2023;
- che mediante la liquidazione dell'attivo sociale e l'apporto di risorse esterne la ricorrente propone il pagamento delle spese prededucibili e l'integrale soddisfacimento dei creditori di rango privilegiato e prelatizio – senza alcuna falcidia – con previsione di pagamento del ceto chirografario nella misura del 51% del credito per fornitori e banche e del 20% per il rimborso dei finanziamenti dei soci;

esaminate



- le attestazioni ex artt. 84 comma 5°, 87 comma 3° e 88 comma 2° CCII;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che il centro degli interessi principali, rilevante ai sensi dell'art. 27 comma 2° Cod. Crisi, deve identificarsi con la sede legale in Cremella (LC), via Cadorna n. 23 e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli e la decisione di accedere al concordato preventivo risulta da verbale redatto da notaio ed è stata iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 120 bis, comma 1, CCII;

- che la produzione documentale sia conforme a quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44 e 87 CCII;

- che le attestazioni del professionista indipendente sono redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano e al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto;

considerato

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerge che la Società ricorrente, che svolgeva un'attività industriale di tintura e lavorazione di filati e tessuti e che indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo;

- che il concordato proposto ai creditori si configura come concordato con liquidazione del patrimonio alla stregua della definizione dell'art. 84, comma 1, CCII;

- che non appare manifestamente irragionevole la previsione della ricorrente di pagamento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20% indicata dall'art. 84, comma 4, CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettano le disposizioni degli artt. 85, 88 e 109 CCII;

- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 CCII né dal punto di vista della ammissibilità, né per quanto riguarda la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

ritenuto

quanto alla richiesta della ricorrente di *“autorizzare ex art. 94, II e IV comma, C.C.I.A.A., la vendita delle bobine di filato conservate presso l'immobile della società alle condizioni dell'offerta presentata dalla Luigi Bertelli s.r.l. con corrispettivo da determinarsi al peso”* che occorra disporre che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA



l'apertura della procedura di concordato preventivo della TINTORIA DI CREMELLA S.P.A. (C.F. e P. IVA: 00711690131), con sede legale in Cremella (LC), via Cadorna n. 23, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli;

DELEGA

alla procedura il Dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

come Commissario Giudiziale la dott.ssa Katia Selva;

DISPONE

ai sensi dell'art. 47 comma 2° lett. c), quanto segue:

- l'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;

AVVISA

-che eventuali contestazioni relative al credito proprio o altrui, come indicato nella proposta concordataria o nella relazione del Commissario giudiziale, potranno essere formulate ai sensi dell'art. 107, comma 4, CCII ("Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti");

-che in caso di contestazioni dei crediti ai sensi dell'art. 108, comma 1, CCII "Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi" con decisione che sarà comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7 e che, in mancanza, i creditori devono intendersi ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione;

- che le eventuali osservazioni e contestazioni relative al piano e alla proposta concordatari potranno altresì essere discusse nel contraddittorio con la società debitrice e gli altri creditori, in apposita udienza virtuale che si terrà in data **27 giugno 2024, alle ore 12.00**, le cui modalità tecnico-organizzative saranno comunicate dal Commissario Giudiziale dopo aver individuato la piattaforma telematica più idonea;

- che **la data iniziale per l'espressione del diritto di voto è fissata per il giorno 1 luglio 2024;**



- che la data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata per il giorno al 30 luglio 2024 compreso;

DISPONE

- che il Commissario giudiziale comunichi ai creditori il presente provvedimento entro l'11 marzo 2024;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di **euro 20.000**, per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

DISPONE

quanto alla richiesta della ricorrente di *“autorizzare ex art. 94, II e IV comma, C.C.I.I., la vendita delle bobine di filato conservate presso l'immobile della società alle condizioni dell'offerta presentata dalla Luigi Bertelli s.r.l. con corrispettivo da determinarsi al peso”* che il Commissario giudiziale provveda, individuando i canali più idonei e anche avvalendosi di un commissionario, a dare pubblicità, per la durata di 30 giorni, dell'offerta al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti, riservandosi di disporre l'apertura di una procedura competitiva. In mancanza di offerte concorrenti, le quali dovranno pervenire al Commissario giudiziale entro il 30 marzo 2024, la ricorrente è autorizzata ad accettare l'offerta presentata dalla Luigi Bertelli s.r.l. e il Commissario giudiziale vigilerà sull'esecuzione della vendita e sulla riscossione del prezzo.

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice relatore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi